

dossier

9 marzo 2020

ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI E DI GENERE

A.G. n. 163



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati


X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 228



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari Sociali

Tel. 06 6760-3266 - st_affarisociali@camera.it -  @CD_affarisociali

Atti del governo n. 163

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

INTRODUZIONE	5
ANTEFATTI NORMATIVI (NELLA LORO STRATIFICAZIONE)	6
LE RISORSE	8
LE DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO	13
Articolo 1 (<i>Oggetto</i>)	13
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	14
Articoli da 3 a 7 (<i>Sostegno al diritto allo studio</i>)	16
Articoli 8-14 (<i>Iniziative di orientamento e formazione ed incentivi all'assunzione</i>)	19
Articoli 15-17 (<i>Spese mediche ed assistenziali</i>)	21
Articoli 18-23 (<i>Famiglie affidatarie</i>)	23
Articoli 24-31 (<i>Disposizioni finali</i>)	25

INTRODUZIONE

Giunge al vaglio consultivo parlamentare l'atto del Governo **n. 163**.

Esso reca uno schema di **regolamento ministeriale** (nella forma di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con altri quattro dicasteri: istruzione; interno; lavoro e politiche sociali; salute).

Lo schema detta disposizioni circa l'erogazione di **misure di sostegno** a:

- **orfani per crimini domestici e di genere**;
- **famiglie affidatarie** di tali orfani se minorenni.

Gli orfani beneficiari diretti sono:

- minorenni;
- maggiorenni purché di età non superiore a trent'anni ed economicamente non autosufficienti.

Le misure di cui gli orfani beneficiano attengono a:

- borse di studio;
- frequenza (gratuita o semi-gratuita) di convitti, educandi o istituzioni educative in generale;
- spese mediche e assistenziali;
- orientamento e formazione professionale;
- sostegno ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Dunque, le misure di cui gli orfani sono beneficiari attengono al diritto allo studio (capo II dello schema); all'orientamento, formazione, inserimento nel mondo del lavoro (capo III); alle spese mediche ed assistenziali (capo IV).

Il capo I reca disposizioni di carattere generale (oggetto e beneficiari).

Il capo V concerne le famiglie affidatarie.

Disposizioni finali sono contenute nel capo VI.

Le risorse, sia per gli orfani sia per le famiglie affidatarie, attingono al "**Fondo di rotazione per la solidarietà** alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici".

Vale brevemente ripercorrere la vicenda normativa di questo Fondo, per intendere la stratificazione di previsioni legislative al cui crocevia si pone, in via applicativa, lo schema in esame.

ANTEFATTI NORMATIVI (NELLA LORO STRATIFICAZIONE)

Fu istituito dalla legge n. 108 del 1996 un Fondo per le vittime di usura.

Nel 1999 furono istituiti altri due distinti Fondi di solidarietà, per le vittime di richieste estorsive (legge n. 44) e per le vittime dei reati di tipo mafioso (legge n. 452).

Questi tre Fondi furono poi unificati: dapprima tra loro, usura e richieste estorsive (con il d.P.R. n. 455 del 1999); a seguire anche reati di tipo mafioso (in sede di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010: v. suo articolo 2, comma 6-*sexies*).

La disciplina applicativa è stata resa con d.P.R. n. 60 del 2014, tuttora vigente.

In seguito il Fondo, così unificato, fu esteso all'indennizzo di vittime di reati intenzionali violenti (per ottemperare alla direttiva europea n. 2004/80/CE).

La legge n. 122 del 2016 ha recepito quella direttiva, prevedendo (all'articolo 11) il diritto ad indennizzo a carico dello Stato per le vittime di un reato doloso commesso con violenza alla persona (e del reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) - ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

L'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche ed assistenziali, salvo che per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima (ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale) nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale), per i quali l'indennizzo è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata da decreto ministeriale (del Ministro dell'interno, 22 novembre 2019).

La medesima legge n. 122 del 2016 ha previsto (all'articolo 14) la confluenza delle risorse per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, entro il già previsto Fondo di solidarietà per vittime di reati di tipo mafioso, richieste estorsive ed usura.

Una previsione ancora della legge n. 122 (articolo 11, comma 3) fa cenno ad un maggior ristoro (entro le disponibilità del Fondo) da assicurarsi alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

L'istanza di una tutela degli orfani per crimini domestici ha avuto sviluppo normativo di lì a breve con la **legge n. 4 del 2018**, la quale reca, proprio per tutelare quegli orfani, alcune modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale.

E l'**articolo 11** della legge n. 4 del 2018 ha modificato la denominazione del Fondo qui in esame, includendo tra i suoi beneficiari anche gli "**orfani per crimini domestici**".

Il medesimo articolo ha destinato risorse aggiuntive per borse di studio ed iniziative di orientamento, formazione, sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa, a favore degli orfani (per 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, di cui almeno il 70 per cento in favore dei minori, la quota restante in favore dei maggiorenni economicamente non autosufficienti).

L'attuazione di tale ordine di previsioni era lì demandata ad un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con quattro altri Ministri) e da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (previa trasmissione con relazione tecnica alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario).

Lo schema in esame dà attuazione a quanto così previsto dall'articolo 11 della legge n. 4 del 2018.

Non è però quella l'unica previsione legislativa cui lo schema dia attuazione.

Poco tempo prima dell'approvazione della legge n. 4 del 2018, una disposizione della **legge n. 205 del 2017** (legge di bilancio 2018) era venuta ad incidere su questa materia.

L'**articolo 1, comma 279** della legge n. 205 del 2017 ha destinato infatti un incremento del più volte menzionato Fondo di solidarietà (per 2,5 milioni annui, per il triennio 2018-2020, da destinare almeno per il 70 per cento ai minorenni), per borse di studio, spese mediche ed assistenziali, inserimento nel mondo del lavoro, in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1 (*stalking*) ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* (violenza sessuale) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) del codice penale.

E l'attuazione di tali previsione era lì demandata (dall'articolo 1, comma 280) a regolamento da adottarsi (entro tre mesi) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere parlamentare.

Dunque *lo schema costituisce adempimento anche rispetto alla previsione legislativa posta dall'articolo 1, comma 280 della legge n. 205 del 2017.*

Può ricordarsi come, ancora in sede di bilancio, la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) abbia dettato disposizioni incidenti sul Fondo di solidarietà. Il suo articolo 1, comma 492 ne ha incrementato la dotazione per 5 milioni annui dal 2019 (dei quali 2 milioni a favore degli orfani, 3 milioni a favore delle famiglie affidatarie, le quali venivano così ad essere ricomprese tra i beneficiari).

Infine la **legge n. 69 del 2019** (cd. 'codice rosso') ha dettato disposizioni per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (all'uopo modificando anche disposizioni del codice di procedura penale e del codice penale).

L'**articolo 8** della legge n. 69 del 2019, in particolare, ha incrementato le risorse del Fondo destinate alle famiglie affidatarie (per 3 milioni per l'anno 2019, 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020).

Per questo riguardo, ha demandato a mero decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione) la determinazione di "criteri di equità", per le misure a favore delle famiglie affidatarie.

Lo schema in esame dà attuazione altresì a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 69 del 2019, optando per la 'riunificazione' - nel medesimo strumento attuativo (regolamentare) altrove ed innanzi previsto - della determinazione dei criteri di equità per le provvidenze a favore delle famiglie che siano affidatarie di orfani (minorenni) di crimini domestici e di genere.

LE RISORSE

La rapida ricognizione delle disposizioni susseguites relative al Fondo di solidarietà, dà conto delle risorse quali ripartite dallo schema.

Tale ripartizione è così raffigurabile (secondo le diverse tipologie di benefici):

BORSE DI STUDIO:							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.000.000	4.000.000	5.960.256	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE:							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

INCENTIVI ASSUNZIONE:							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

SPESE MEDICHE:							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0

FAMIGLIE AFFIDATARIE:							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	6.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

TOTALE:							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.000.000	4.500.000	12.460.256	14.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

La modulazione temporale relativa alle spese mediche e assistenziali rispecchia la previsione - valevole appunto per il triennio 2018-2020 - dell'articolo 1, comma 279 della legge n. 205 del 2017, unica tra le disposizioni succedutesi a ricomprendere tali spese tra gli interventi sul Fondo.

UNA TUTELA PER GLI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI: LA LEGGE N. 4 DEL 2018

Proprio sul finire della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la [legge 11 gennaio 2018, n. 4](#), che tutela gli orfani a causa di crimini domestici.

Il campo d'applicazione delle nuove tutele

Il provvedimento riconosce tutele processuali ed economiche ai **figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da:**

- il **coniuge**, anche legalmente separato o divorziato;
- l'altra **parte dell'unione civile**, anche se l'unione è cessata;
- una persona legata (attualmente o in passato) da **relazione affettiva e stabile convivenza** con la vittima.

La modifica delle aggravanti dell'omicidio

La legge n. 4 del 2018 modifica il codice penale intervenendo sull'**omicidio aggravato dalle relazioni personali**, di cui all'art. 577 c.p.

Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l'omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'art. 577 c.p., infatti, è prevista la pena dell'**ergastolo** se vittima del reato di omicidio è:

- il coniuge, anche legalmente separato;
- l'altra parte dell'unione civile;
- la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Il provvedimento dunque non solo **aumenta la pena per l'uxoricidio** ma ne **estende l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza**, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale.

Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Le nuove tutele

Dal punto di vista processuale, la legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando il testo unico sulle spese di giustizia, per consentire loro l'**accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito**.

Mantenendo l'attenzione verso il procedimento penale, e dunque alla **fase che precede l'accertamento definitivo della responsabilità penale** dell'autore del reato, la legge intende rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al **risarcimento del danno**. A tal fine, il provvedimento modifica l'art. 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del **sequestro conservativo**, stabilendo l'**obbligo per il pubblico ministero** che procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza:

- **di verificare la presenza di figli della vittima** (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti);
- **di richiedere il sequestro conservativo** dei beni dell'indagato in ogni stato e grado del processo a tutela del diritto al risarcimento dei figli della vittima.

La tutela degli orfani di crimini domestici viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della **provvisoria**, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. La provvisoria è infatti una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagna solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione del danno.

La legge prevede che, quando si procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice **in sede di condanna** - a prescindere dal carattere definitivo della stessa - deve assegnare loro a titolo di provvisoria una **somma pari almeno al 50% del presumibile danno**, che sarà liquidato poi in sede civile. Se già ci sono beni dell'imputato sottoposti a sequestro conservativo, questo si converte in pignoramento con la sentenza di primo grado, sempre nei limiti della provvisoria concessa.

Venendo agli **aspetti esclusivamente economici**, la legge interviene sull'istituto dell'**indegnità a succedere** con la finalità di renderne **automatica l'applicazione** in caso di condanna per omicidio in ambito domestico. In particolare, è **sospesa la chiamata all'eredità** dell'indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell'altra parte di un'unione civile (è qui omesso il riferimento alla relazione affettiva e alla stabile convivenza), fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento e, sarà lo stesso giudice penale, in sede di condanna ovvero in sede di patteggiamento della pena, a dover dichiarare l'indegnità a succedere, **evitando** così agli altri eredi di dover promuovere un'**azione civile** per ottenere lo stesso risultato.

Viene rivista anche la disciplina che già attualmente esclude dal diritto alla **pensione di reversibilità** l'autore dell'omicidio del pensionato. Il provvedimento prevede, infatti, che il **rinvio a giudizio per omicidio volontario** nei confronti del coniuge (anche separato o divorziato) e dell'altra parte dell'unione civile (anche in tal caso manca il riferimento alla relazione affettiva e alla stabile convivenza), comporti la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità salvo, in caso di archiviazione o di proscioglimento, il diritto a percepire gli arretrati.

In caso di sospensione della pensione di reversibilità **sono destinatari**, senza obbligo di restituzione, della **pensione di reversibilità del genitore rinviato a giudizio** ovvero dell'**indennità una tantum** spettante alla persona rinviata a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore, **i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima**. A favore degli stessi figli è disposto dal giudice il **pagamento di una somma di denaro** pari a quanto percepito dal condannato fino alla sospensione a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità. Sarà il PM a dover comunicare all'istituto di previdenza i nominativi dei soggetti cui imputare la pensione di reversibilità.

Ulteriori disposizioni della legge

Esse:

- demandano a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di predisporre misure per garantire

il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici;

- prevedono che i figli delle vittime del reato di omicidio in ambito domestico abbiano diritto ad **assistenza medico psicologica gratuita** e siano **esenti** dalla partecipazione alla spesa per **ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica**;

- modificano la disciplina dell'**affidamento del minore** «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» per prevedere che il minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva, debba essere affidato **privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado** e garantendo, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi.

Ulteriori disposizioni del provvedimento riguardano:

- la decadenza dall'assegnazione dell'**alloggio di edilizia residenziale pubblica** per gli autori di una serie di delitti di violenza domestica;

- la possibilità per i figli della vittima di **modificare il proprio cognome**, se coincidente con quello del genitore condannato definitivamente per omicidio del coniuge e di altri familiari.

LE DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Articolo 1 (Oggetto)

I primi due articoli dello schema compongono il **Capo I**, recante disposizioni generali.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto della disciplina applicativa approntata dallo schema.

Esso ne 'fotografa' la collocazione, posta alla confluenza di un triplice ordine di previsioni legislative (v. *supra* nell'introduzione, la parte sugli antefatti normativi).

Sono:

- la previsione di misure in favore degli orfani per crimini domestici, per borse di studio e per l'orientamento, formazione e sostegno ai fini dell'inserimento nel lavoro (v. l'articolo 11, comma 1, lettera *a*) della legge n. 4 del 2018 - nel testo come rivisitato dalla legge n. 69 del 2019);
- la previsione di misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie degli orfani minorenni per crimini domestici (v. l'articolo 1, comma 492, lettera *b*) della legge n. 145 del 2018, indi l'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge n. 4 del 2018, come rivisitata dalla legge n. 69 del 2019);
- la previsione di misure per borse di studio o per l'orientamento e formazione e sostegno ai fini dell'inserimento nel lavoro - nonché per spese mediche e assistenziali - a favore degli orfani per crimini domestici nonché degli orfani di madre per omicidio conseguente a *stalking* o violenza sessuale individuale o di gruppo (v. l'articolo 1, comma 279 della legge n. 205 del 2017).

La 'tripartizione' del dettato di questo articolo 1 dello schema rispecchia la stratificazione normativa intervenuta, che ha affiancato le fattispecie dei crimini domestici e dei cd. crimini di genere.

Talché si potrebbe ritenere, in sede di commento ed a stretto rigor logico-giuridico, non scontata ad esempio la limitazione della previsione - per il caso di omicidio per *stalking* (articolo 576, comma 1, n. 5.1. del codice penale) - agli orfani solo per parte di madre anziché orfani di un genitore (secondo l'impostazione invece seguita dalla legge n. 4 del 2018).

Tuttavia il margine di azione dello schema risulta per questo riguardo inevitabilmente circoscritto, trattandosi di atto secondario applicativo.

Articolo 2 **(Definizioni)**

L'**articolo 2** reca un novero di definizioni, circa i beneficiari ed altri soggetti che intervengono nel procedimento di erogazione delle provvidenze.

I destinatari dei benefici sono, si è ricordato, gli orfani per crimini domestici e di genere nonché le famiglie affidatarie.

Rientrano tra gli **orfani** beneficiari tutti quelli **minorenni** nonché quelli **maggiorenni se di età infra-trentennale e non economicamente autosufficienti**.

La determinazione di una soglia di età (trent'anni) per gli orfani maggiorenni non è presente nelle disposizioni primarie cui lo schema dà attuazione.

Sono beneficiari:

- gli orfani di **crimine domestico** ossia omicidio commesso dal coniuge della vittima (anche legalmente separato o divorziato) o contraente di unione civile (anche se cessata) o stabile convivente legato da relazione affettiva (anche se in passato) dove stabile convivenza si intende quella della quale sia stata fatta dichiarazione anagrafica (cfr. al riguardo l'articolo 13, comma 1, lettera *b*) del regolamento anagrafico della popolazione residente recato dal d.P.R. n. 223 del 1989 - la quale è richiamata altresì dall'articolo 1, comma 37 della legge n. 76 del 2016 recante disciplina delle convivenze di fatto, oltre che delle unioni civili tra persone dello stesso sesso);
- gli orfani di **madre vittima di omicidio a seguito di *stalking*** (cfr. articolo 576, comma 1, n. 5.1 del codice penale);
- gli orfani di **madre vittima di omicidio a seguito di violenza sessuale** (articolo 609-*bis* del codice penale) o violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies* del codice penale).

È indi richiamata la definizione del **Fondo di rotazione per la solidarietà** alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

Si è già ripercorsa *supra* la vicenda normativa di tale Fondo, ampliandosi - dal ristoro alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura - alle vittime dei reati intenzionali violenti (con la legge n. 122 del 2016) e agli orfani per crimini domestici (con la legge n. 4 del 2018).

Sono indi richiamati il **Comitato** ed il **Commissario** per il coordinamento delle iniziative, i quali agiscono entro il procedimento di erogazione delle misure a valere sul Fondo sopra richiamato.

Si ricorda che il Comitato delibera circa la corresponsione delle somme del Fondo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 512 del 1999.

Questo prevede che il Comitato sia presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

Ed il Comitato è composto: *a)* da un rappresentante del Ministero dell'interno; *b)* da due rappresentanti del Ministero della giustizia; *c)* da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; *d)* da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; *e)* da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *f)* da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

Infine è menzionato il **concessionario**, il quale è **CONSAP** (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a.).

È l'istituto che gestisce il Fondo, in regime di convenzione con il Ministro dell'interno (sulla base della specifica previsione dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 512 del 1999, entro la fattispecie più generale - di cui all'articolo 19, comma 75 del decreto-legge n. 78 del 2009 - dell'affidamento da parte delle amministrazioni dello Stato della gestione di fondi o interventi pubblici loro attribuiti per legge, a società a capitale interamente pubblico su cui le amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgano la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

CONSAP è stato costituito nel 1993, per scissione dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) in occasione della sua privatizzazione, onde condurre alcune attività tra cui la gestione dei Fondi di garanzia e solidarietà di tipo assicurativo.

Articoli da 3 a 7
(Sostegno al diritto allo studio)

Il **Capo II** comprende gli **articoli da 3 a 7** relativi alle misure di sostegno al **diritto allo studio**.

Esso provvede a ripartire le risorse, in base a determinati criteri, destinandole a specifiche misure, nonché ad individuare i requisiti dei beneficiari.

L'**articolo 3** ripartisce le risorse del **Fondo** di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici (su cui si rimanda alla ricostruzione fatta nella sezione "Antefatti normativi"), secondo la seguente **scansione temporale**:

- anno 2017: 2.000.000 euro;
- anno 2018: 4.000.000 euro;
- anno 2019: 5.960.256 euro;
- anno 2020: 3.500.000 euro;
- anno 2021: 2.000.000 euro;
- a decorrere dal 2022: 1.500.000 euro.

Tale Fondo è costituito nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, sul **cap. 2982**.

La relazione tecnica allegata allo schema di regolamento afferma che la ripartizione delle risorse tra le diverse tipologie di intervento (borse di studio, orientamento e formazione, incentivi all'assunzione, spese mediche e famiglie affidatarie) è stata effettuata considerando che le somme per le spese mediche e assistenziali sono stanziare esclusivamente per tre anni e non sono state rifinanziate; pertanto, la relativa incidenza di tali spese è stata rapportata al generale stanziamento ed è stata decurtata la somma fissa di 500.000 euro annui dal totale degli stanziamenti riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020, da devolvere al Capo IV destinato alla salute. Si è ritenuto poi di ripartire in misura uguale il restante importo per le finalità di studio e lavoro.

Sul punto, il *Consiglio di Stato* *eccepisce*, sia nel parere interlocutorio n. 3236/2019 sia nel parere definitivo n. 449/2020 sullo schema di regolamento, con particolare riguardo agli articoli **3**, **8**, **11** e **15**, la mancata precisazione del "criterio seguito per addivenire alla quantificazione delle somme complessivamente destinate alle varie misure".

L'**articolo 4** individua i benefici che possono essere finanziati dalle risorse di cui all'articolo 3, quali:

- a) borse di studio, cui sono destinati i due terzi delle predette risorse;

- b) gratuità e semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario, cui è destinato un terzo delle summenzionate risorse.

Si ricorda che, le tipologie di servizi connessi al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sono disciplinate dal [d.lgs. 63/2017](#).

La relazione tecnica allegata allo schema di regolamento precisa che tale ripartizione delle risorse tra i due tipi di benefici è stata effettuata considerando che la platea dei destinatari frequenta istituti in forma non convittuale e dunque la maggior parte delle risorse è destinata alle borse di studio.

Detti benefici sono rivolti agli studenti degli istituti scolastici ed educativi del **sistema nazionale di istruzione**, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle università, delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli Istituti tecnici superiori (ITS).

Il riferimento al "sistema nazionale di istruzione" richiama la definizione della [L. 6/2000](#), secondo cui il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

L'articolazione dei percorsi è invece sottesa alla definizione di [sistema educativo di istruzione e formazione](#) di cui all'articolo 2 della [L. 53/2003](#) e di cui all'articolo 13, comma 1, del D.L. 7/2007. In base alla L. 53/2003, il sistema educativo si articola infatti nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo comprensivo di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo comprensivo del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Successivamente, però, l'art. 13, co. 1, del [D.L. 7/2007 \(L. 40/2007\)](#), modificando l'impianto del secondo ciclo delineato dalla L. 53/2003 e dal conseguente d.lgs. 226/2005, ha ripristinato i percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e negli istituti professionali.

In base all'**articolo 5**, le risorse non impegnate per una delle due tipologie di benefici sopradescritti sono destinate al soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra tipologia, fermo restando che le economie di spesa risultanti dopo la ripartizione vengono riassegnate per esigenze legate agli altri Capi del regolamento.

L'**articolo 6** disciplina i requisiti dei beneficiari e i criteri di ripartizione delle risorse. I benefici **decorrono dalla data dell'evento delittuoso**, fermo restando che il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici è verificato sulla base:

- degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto,
- del decreto che dispone il giudizio,
- di sentenza anche non passata in giudicato,
- di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile,

- di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Essi devono comunque recare l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *a*), cioè rientrare nella categoria dei "beneficiari" (si veda *supra*).

Le risorse per ciascuna annualità sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo. Qualora siano insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in misura proporzionale.

Ai minori di età è riservato almeno il settanta per cento delle risorse disponibili per i benefici di cui all'articolo 1. *Si segnala che andrebbero più correttamente richiamati i benefici di cui all'articolo 4.* La quota restante è destinata, o ve ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di età non superiore a 30 anni economicamente non autosufficienti.

In base all'articolo 1, comma 279, della L. n. 205 del 2017, all'articolo 11 della legge n. 4 del 2018 ed all'articolo 1, comma 492, lettera *a*), della L. n. 145 del 2018, la previsione per cui almeno il settanta per cento delle risorse è riservato ai minori di età riguarda tanto gli interventi per il diritto allo studio, disciplinati dal Capo II in esame, quanto le iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, di cui al Capo III, ed il rimborso delle spese mediche ed assistenziali, di cui al successivo Capo IV. *Si rileva che in tali Capi III e IV non è stata riprodotta la summenzionata previsione legislativa (v. infra).*

L'**articolo 7** disciplina le modalità di accesso ai benefici, attribuendo anzitutto al Comitato l'individuazione del **numero delle borse di studio** assegnabili e del loro importo, mediante delibera annuale. Ciò, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti:

- il numero di orfani;
- le classi di età;
- la condizione scolastica.

Il procedimento per accedere ai benefici è il seguente:

- l'**istanza di accesso** va presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di residenza dell'orfano che provvede ad inoltrarla al Commissario;
- per i soggetti minorenni, l'**istanza di accesso** è avanzata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale (se non dichiarato decaduto), dal tutore o da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare. Essa deve indicare, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che il richiedente è orfano per crimini domestici;

- per l'istanza concernente gli studenti degli istituti di **grado primario e secondario**, occorre autocertificare la **frequenza degli studi**, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
- per l'istanza concernente gli studenti universitari, occorre aver sostenuto almeno **un terzo degli esami** prescritti annualmente dal corso di studio universitario, con esito **positivo**, rendendo la relativa dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
- sulle istanze presentate provvede il **Commissario**, previa **delibera del Comitato**.

Articoli 8-14

(Iniziative di orientamento e formazione ed incentivi all'assunzione)

Gli articoli da 8 a 14 compongono il **Capo III** dello schema.

In particolare, gli **articoli da 8 a 10** destinano una quota delle risorse finanziarie del Fondo oggetto del presente schema di regolamento ad **iniziative di orientamento e formazione al lavoro** in favore degli orfani rientranti in una delle nozioni di cui al precedente **articolo 2, comma 1, lettera a)**, e definiscono le procedure di riparto (tra le regioni e le province autonome) e di rendicontazione delle medesime risorse.

Gli **articoli da 11 a 13** prevedono - nel rispetto di determinati limiti di spesa (a valere sul suddetto Fondo) - un **incentivo all'assunzione** - con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - di soggetti orfani rientranti in una delle nozioni summenzionate.

L'**articolo 14** consente il reimpiego delle risorse finanziarie stanziare per le due finalità suddette e non utilizzate.

La quota delle risorse finanziarie del Fondo destinata ad iniziative di orientamento e formazione al lavoro è stabilita in misura pari a 2 milioni di euro per il 2020 ed a 1 milione annuo a decorrere dal 2021 (**articolo 8, comma 1**).

Secondo l'**articolo 8, comma 2**, l'importo relativo al 2020 è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base della popolazione residente, mentre l'importo di ciascun anno successivo viene ripartito sulla base del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna regione e provincia autonoma; *tuttavia*, il successivo **articolo 9** prevede che il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti (organo istituito presso il Ministero dell'interno) deliberi annualmente il riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse in esame sulla base delle domande presentate dagli interessati alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza

dell'orfano. *Sembrerebbe opportuno definire in termini più chiari le procedure di riparto in oggetto.*

*L'articolo 9 - contrariamente ad altre disposizioni dello schema - non specifica quali soggetti possano presentare la domanda per il caso in cui l'orfano sia un minorenne nonché se la domanda debba contenere la dichiarazione (autocertificazione) della sussistenza della condizione di orfano derivante da uno dei crimini di cui all'**articolo 2, comma 1, lettera a)**, dello schema.*

L'**articolo 10** prevede che le regioni e le province autonome rendicontino annualmente al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso sulle spese sostenute per le suddette iniziative di orientamento e formazione.

Ai sensi dell'**articolo 11**, gli incentivi all'assunzione summenzionati sono riconosciuti, su domanda, in favore dei datori di lavoro privati, per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche parziale, stipulati successivamente al 31 dicembre 2019¹. La misura massima dell'incentivo è pari al 50 per cento dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, per un periodo non superiore a 36 mesi, nel rispetto di un limite massimo di spesa complessiva pari a 500.000 euro per il 2020, 1 milione per il 2021 e 1,5 milioni annui a decorrere dal 2022. *Sembrerebbe opportuno chiarire se la base di calcolo dell'incentivo comprenda anche gli eventuali premi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro all'INPS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale provvede all'inoltro al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Sulle domande delibera il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

*Nell'**articolo 11** non si specifica se e in quali termini la domanda del datore di lavoro debba documentare la sussistenza della condizione di orfano (del lavoratore) derivante da uno dei crimini di cui all'**articolo 2, comma 1, lettera a)**, dello schema.*

L'INPS effettua il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa; qualora emerga uno scostamento, l'INPS non acquisisce ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Nei casi di raggiungimento del limite annuale di spesa, l'INPS ne dà notizia al Commissario, il quale a sua volta informa il Comitato.

Il **comma 1** dell'**articolo 12** prevede che, nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione (a tempo indeterminato) sia stato parzialmente fruito

¹ Per le norme generali che trovano applicazione per gli incentivi all'assunzione, cfr. l'articolo 31 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#).

l'incentivo, venga nuovamente assunto (sempre a tempo indeterminato) da altri datori di lavoro privati, l'incentivo sia riconosciuto a questi ultimi per il periodo residuo (rispetto al suddetto limite di 36 mesi).

Ai sensi del successivo **comma 2**, per ogni ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro (oggetto degli incentivi in esame) prima del termine dei 36 mesi, il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale a sua volta provvede all'inoltro al Commissario. La segnalazione deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, con l'indicazione delle motivazioni.

L'**articolo 13** prevede che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo² del lavoratore nei 24 mesi successivi all'assunzione per la quale sia stato riconosciuto l'incentivo in esame comporti la revoca del medesimo ed il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

L'**articolo 14** consente il reimpiego delle risorse finanziarie di cui agli **articoli 8 e 11** non utilizzate, ai fini del soddisfacimento delle altre domande presentate per le iniziative di orientamento e formazione o per gli incentivi in esame. Le eventuali economie di spesa (successive alla suddetta procedura di reimpiego) sono riassegnate per l'attuazione delle misure previste dagli altri Capi del presente schema di regolamento.

Articoli 15-17 *(Spese mediche ed assistenziali)*

Gli articoli 15, 16, 17 compongono il **Capo IV** dello schema.

In particolare, questi **articoli da 15 a 17** destinano una quota delle risorse finanziarie del Fondo oggetto del presente schema di regolamento al **rimborso di spese relative a prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica**, sostenute dagli orfani rientranti in una delle nozioni di cui al precedente **articolo 2, comma 1, lettera a)**, e all'**articolo 24**.

Tale quote di risorse finanziarie del Fondo è pari a 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 (**articolo 15**).

*In merito all'ambito soggettivo dei beneficiari, sembrerebbe opportuno chiarire se per gli orfani maggiorenni sia richiesta, ai fini in esame, la condizione della non autosufficienza economica, considerato che l'**articolo 16, comma 1**, opera un rinvio all'articolo 1, comma 279, della L. 27 dicembre*

² I casi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo sono inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (cfr. l'articolo 3 della [L. 15 luglio 1966, n. 604](#)).

2017, n. 205, e non alle categorie di cui all'**articolo 2, comma 1, lettera a)**, dello schema³.

Le domande di rimborso in esame possono concernere (**articolo 16, comma 3**) le spese documentate: sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica indicate nella **tabella A)** dell'**allegato I** del presente schema; sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza ed individuate dalla **tabella B)** del medesimo **allegato**.

*Sembrerebbe opportuno chiarire se e in quali casi il rimborso sia riconosciuto anche qualora le spese siano state sostenute (per conto dell'orfano) da altri soggetti nonché chiarire, per le prestazioni indicate nella **tabella A)**, se il rimborso dell'importo corrispondente alla quota di compartecipazione spetti anche qualora il soggetto si sia avvalso di una struttura privata con pagamento integrale della prestazione.*

Le prestazioni rientranti nella **tabella A)** sono le seguenti: visita generale (prima visita); visita psichiatrica/neuropsichiatrica di controllo; colloquio psicologico clinico; somministrazione di test proiettivi e della personalità; psicoterapia individuale; psicoterapia di gruppo; terapia farmacologica.

Le prestazioni rientranti nella **tabella B)** sono le seguenti: prestazioni professionali di tipo psicologico, anche domiciliari; valutazione diagnostica multidisciplinare; interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana; interventi psicoeducativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale sociale e lavorativa.

Ai sensi del **comma 4** dell'**articolo 16**, qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto ai rimborsi in esame, l'importo di questi ultimi è ridotto proporzionalmente, nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza.

Sembrerebbe opportuno chiarire, considerato anche che lo stanziamento in esame non è permanente e che esso fa riferimento agli anni 2018-2020, i termini temporali di presentazione della domanda nonché i periodi temporali entro cui si debbano collocare le spese ai fini del diritto al rimborso.

In base al **comma 2** dell'**articolo 16**, le domande devono essere presentate alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale provvede all'inoltro al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. La domanda è sottoscritta, in caso di soggetti minorenni, dai soggetti individuati dal medesimo **comma 2**. In ogni caso, la domanda deve contenere la dichiarazione (autocertificazione) della sussistenza della

³ In ogni caso, ai sensi dell'**articolo 24** dello schema, il beneficio in esame non trova applicazione per gli orfani di età pari o superiore a 30 anni.

condizione di orfano per uno dei crimini di cui all'**articolo 2, comma 1, lettera a)**, dello schema.

Sulle domande provvede il summenzionato Commissario, previa delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti (**comma 5 dell'articolo 16**).

Ai sensi dell'**articolo 17**, le eventuali economie di spesa - nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie di cui agli **articoli 15 e 16** - sono riassegnate per l'attuazione delle misure previste dagli altri Capi del presente schema di regolamento.

Articoli 18-23 *(Famiglie affidatarie)*

Le disposizioni del **Capo V** dello schema hanno per oggetto le **famiglie affidatarie** degli orfani di crimini domestici e di genere (crimini individuati dall'articolo 2 dello schema, v. *supra*) che siano **minorenni**.

Al raggiungimento della maggiore età da parte dell'orfano affidato, il beneficio cessa.

Il beneficio per la famiglia affidataria consiste in **300 euro mensili** per ciascun minore affidato.

Tale ammontare è stato determinato sulla base di una istruttoria (svolta dall'ufficio del Commissario per il tramite delle Prefetture) dalla quale risultano circa 2.000 orfani a fronte dei quali ripartire i 6 milioni disponibili per questa finalità entro il Fondo di solidarietà.

Riepilogando, in questo novero di articoli si dispone circa:

- la definizione delle **misure** per le famiglie affidatarie. L'affidamento dei minori, si ricorda, è disciplinato dagli articoli 2-5 della legge n. 184 del 1983, la quale reca disciplina del diritto del minore ad una famiglia. E di questa legge, l'articolo 5, comma 4 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie. Gli stanziamenti sul bilancio statale sono stati disposti dall'articolo 1, comma 492, della legge n. 145 del 2018, per 3 milioni dal 2019; ulteriori incrementali stanziamenti, per 3 milioni nel 2019, 5 milioni dal 2020, sono stati previsti dall'articolo 8 della legge n. 69 del 2019, che ha riformulato - introducendovi la lettera *b*) - il dettato dell'articolo 11, comma 1 della legge n. 4 del 2018. Tali misure di sostegno ed aiuto economico si intendono come volte a garantire **il mantenimento, la crescita e lo sviluppo** dei minori affidati (specifica l'**articolo 18**);

- i **soggetti beneficiari**, i quali sono appunto le famiglie affidatarie, incluse le famiglie parentali (**articolo 19**);
- i **requisiti di accesso**. Si prevede che il sostegno e l'aiuto economico siano "corrisposti ai beneficiari minorenni" - *ma si dovrebbe intendere si tratti di corresponsione alle famiglie affidatarie, definite soggetti beneficiari dall'articolo 19 testé citato, beninteso ai fini del sostegno ed aiuto economico indirizzati ai minorenni* - ad una duplice condizione: che la famiglia sia riconosciuta affidataria, ai sensi della normativa vigente in materia di affidamento (recata dalla citata legge n. 184 del 1983); che l'orfano sia ancor **minorenne alla data del 1° gennaio 2020** (*secondo disposizione transitoria che risulta 'cristallizzata' da una formulazione invero suscettibile di approfondimento, considerata la proiezione temporale dello stanziamento disponibile per il beneficio*). Il beneficio decorre della data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore (**articolo 20**);
- la **verifica del possesso dei requisiti** per fruire del beneficio, la quale è condotta (in sede di deliberazione circa la sua corresponsione) sulla base degli atti giudiziari recanti l'accertamento dei presupposti ossia della sussistenza di crimine domestico o di genere quale determinante la condizione di orfano del minore. Tali atti sono: quelli del procedimento penale non coperti da segreto; o il decreto che dispone il giudizio; o la sentenza anche non passata in giudicato o il decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (ancora l'**articolo 20**);
- le **modalità di accesso** ai benefici, la cui **domanda** deve essere presentata (personalmente o a mezzo di procuratore speciale) dalle famiglie affidatarie alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di residenza delle famiglie, allegando **copia** sia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore sia del provvedimento (o degli atti) del procedimento penale. Sull'istanza provvede il Commissario, previa delibera del Comitato (sui quali v. *supra* l'articolo 2) (**articolo 21**);
- l'**ammontare** del beneficio, pari a **300 euro mensili per ciascun minore affidato**. In caso di disponibilità finanziarie del Fondo insufficienti nell'anno di riferimento, è previsto un accesso al Fondo "in quota proporzionale" (**articolo 22**);
- la **cessazione** dei benefici al raggiungimento della maggiore età dell'orfano affidato (**articolo 23**).

Articoli 24-31
(Disposizioni finali)

Le disposizioni finali sono contenute in un apposito **Capo VI** dello schema.

Vi si dispone circa:

- il **limite di età** - che non può essere superiore a trent'anni - degli orfani beneficiari delle misure a valere sul Fondo di solidarietà (**articolo 24**);
- la **durata dei benefici** - che è annuale - talché l'istanza di accesso deve essere presentata ogni anno (**articolo 25**);
- la **cumulabilità** tra loro dei benefici (**articolo 26**);
- la **gestione ed il monitoraggio della spesa**, i quali sono effettuati dall'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà, anche per il tramite del Concessionario indicato nel provvedimento di attribuzione del beneficio (**articolo 27**);
- la **cessazione dei benefici**, decorrente dal momento in cui ne sia venuto meno il presupposto e dietro revoca del Commissario (su proposta del Comitato). L'aiuto economico **non è soggetto a ripetizione** allorquando una sentenza penale definitiva accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere (**articolo 28**);
- il trattamento dei dati personali (**articolo 29**, che rinvia alla generale disciplina posta dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il codice in materia di protezione dei dati personali);
- la clausola di invarianza finanziaria, in ordine all'attuazione della disciplina recata dallo schema (**articolo 30**);
- l'entrata in vigore, decorsi quindici giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (**articolo 31**).